

BANDO DI CONCORSO 2014 AD INTEGRAZIONE DEL BANDO GENERALE 2013 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI O CHE SARANNO ULTIMATI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA.

(Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 e successive modificazioni e integrazioni)

(Determinazione Unione de Comuni della bassa Romagna n. 61 del 12/10/2011)

(Determinazione Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 1000 del 30/09/2014.

Ai sensi e per gli effetti della dei seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 26 del 28/05/2008 con la quale si approvava la convenzione per il conferimento da parte dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo e Massa Lombarda, delle attività correlate al Servizio Casa e Politiche Abitative;
- Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 6 del 20/01/2010 con la quale si approvava la convenzione per l'incarico di gestione del Ufficio Casa Associato all'ACER Provincia di Ravenna;
- Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 61 del 12/10/2011 con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 - Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo;
- Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 103 del 13/10/2011 con la quale veniva approvata scelta la modalità per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi di e.r.p. nei Comuni dell'Unione aderenti al Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione stessa attraverso l'espletamento di "Bando di concorso pubblico";
- Determinazione n. 451 del 23/04/2014 e n. 490 del 14/05/2014 con la quale veniva approvata la pubblicazione del Bando di Concorso 2013 nei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo e Massa Lombarda, per la raccolta delle domande per l'assegnazione alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento;

viene indetto un concorso pubblico ad integrazione di quello generale pubblicato a decorrere dal 21/10/2013, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel:

Comune di Alfonsine;
Comune di Bagnacavallo;
Comune di Bagnara di Romagna;
Comune di Conselice;
Comune di Cotignola;
Comune di Fusignano;
Comune di Lugo;
Comune di Massa Lombarda.

Sono fatti salvi ed esclusi da questi, gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e quelli destinati ai programmi di mobilità da definirsi ai sensi della L.R. 24/01.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno far domanda su apposito modulo predisposto dal Servizio casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed in distribuzione presso:

• **Servizio Casa e Politiche Abitative nella sue seguenti sedi:**

- A.C.E.R. (sede decentrata) C.so Garibaldi, 62 - 48022 LUGO (RA) Tel. 0545/38338 - 38509 - 38459 (Martedì: 15,00 - 18,00, Mercoledì: 8.00 - 13.00 e Sabato: 8,00 - 11,00);
- COMUNE DI ALFONSINE: P.zza Gramsci, 1 - 48011 ALFONSINE (RA) Tel. 0544/866662 (Lunedì e Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00)

- COMUNE DI BAGNACAVALLO: – P.zza della Libertà, 12 – 48012 BAGNACAVALLO (RA) Tel. 0545/280865 (Martedì dalle 11.00 alle 13.30 e Venerdì dalle 8,00 alle 10,30)
- COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA: - P.zza Marconi, n. 2 – 48010 BAGNARA DI ROMAGNA (RA) Tel. 340-6539862 (Mercoledì dalle 11.00 alle 13.00)
- COMUNE DI CONSELICE: Via Garibaldi, 14 – 48017 CONSELICE (RA) Tel. 0545/986960 (Lunedì dalle 11.00 alle 13.30 e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00)
- COMUNE DI COTIGNOLA: P.zza Vittorio Emanuele II, 31 – 48010 COTIGNOLA (RA) Tel. 0545/908811 (Lunedì e Giovedì dalle 11.00 alle 13.30)
- COMUNE DI FUSIGNANO: C.so Emaldi 115 – 48010 FUSIGNANO (RA) Tel. 0545/955653 (Mercoledì dalle 11.00 alle 13.30 e Sabato dalle 11,30 alle 13,00)
- COMUNE DI MASSA LOMBARDA: C.so Vittorio Veneto, 56 – 48024 MASSA LOMBARDA (RA) Tel. 0545/985863 (Martedì e Venerdì dalle 10.30 alle 13.00)

Le modulistiche sono reperibili anche presso le U.R.P. dei singoli Comuni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nonché presso le sedi sindacali del territorio.

Al presente Bando di Concorso Integrativo potranno partecipare:

- o nuovi soggetti interessati all'assegnazione di un alloggio;
- o coloro i quali, già presenti nella graduatoria definitiva relativa al Bando Generale 2013, abbiano interesse a far valere condizioni diverse.

I termini per la presentazione delle domande decorrono e si concludono nelle seguenti date:

COMUNE	DAL	AL
Alfonsine:	20/10/2014	27/11/2014
Bagnacavallo:	21/10/2014	28/11/2014
Bagnara di Romagna:	22/10/2014	29/11/2014
Conselice:	20/10/2014	27/11/2014
Cotignola:	20/10/2014	27/11/2014
Fusignano:	22/10/2014	27/11/2014
Lugo:	22/10/2014	29/11/2014
Massa Lombarda:	21/10/2014	28/11/2014

secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine di scadenza è prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Ogni informazione al riguardo potrà essere richiesta al Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nelle sedi ed agli orari sopra riportati.

La domanda potrà essere recapitata con le seguenti modalità:

- o consegnata a mano direttamente dal richiedente, mediante presentazione di un documento di identità valido ed apposizione della firma dinanzi al funzionario ricevente, oppure consegnata da persona diversa dell'intestatario, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario stesso;
- o inviata tramite raccomandata RR, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario, tramite il servizio postale.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra, saranno escluse dal concorso. Sono valide le domande inviate per posta con raccomandata RR, con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale.

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e delle condizioni indicate nella domanda medesima, **impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente** e ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto riguarda il possesso dei requisiti e delle condizioni, come previsto nel presente bando di concorso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore

i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

I requisiti per accedere all'E.R.P. di cui alle lettere A) B) C) D) E) sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario e gli stessi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 – art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 327 del 12.02.2002, così come e integrata modificata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 395 del 30.07.2002, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- A.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma sesto dell'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come sostituito dall'art. 27 della Legge 30.07.2002 n. 189 e vista la circolare del Ministero dell'Interno del 05.08.2006, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) RESIDENZA O ATTIVITA` LAVORATIVA.

E` richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

- B.1) residenza anagrafica nel Comune ove si presenta la domanda;
- B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune ove si presenta la domanda;
Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;
- B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel Comune ove si presenta la domanda;
- B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

C) NON TITOLARITA` DI DIRITTI REALI.

- C1) Il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune ove si presenta la domanda, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, considerando la zona censuaria più bassa.
- C2) Fatto salvo quanto previsto al punto C1, il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune ove si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa.
Nei casi di cui alle lettere C1 e C2, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

- D.1) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;
- D.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, nel modo seguente:

E.1) Valore I.S.E.

Non deve superare € 34.308,60

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a € 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di € 15.493,71; il limite del patrimonio mobiliare è fissato ad €. 45.500,00 (al lordo della franchigia) nel caso in cui almeno uno dei componenti il nucleo richiedente abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

E.2) Valore I.S.E.E.

Non deve superare € 17.154,30.

E.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

E.2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni E 2.1). ed E 2.2) non sono tra loro cumulabili.

PRECISAZIONI

Per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la **convivenza** abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata **almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.**

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione.

2. MODALITA` DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive, sociali, economiche nonché aggiuntive comunali, dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione degli alloggi E.R.P.

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le condizioni debbono essere possedute alla data di pubblicazione del Bando di Concorso.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

max 30 punti

A1

NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA SESSANTACINQUENNI

10

Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da sessantacinquenni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia almeno 65 anni purchè l'altro abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.

A3	PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE E' attribuibile a tutti i nuclei che abbiano un ultra70enne in famiglia. PRESENZA DI HANDICAP	6
A4	invalidità totale o non autosufficienza	10
A5	minore con handicap	8
A6	invalidità superiore ai 2/3 ed inferiore a 100% o titolari di riconoscimenti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104	6
A8	ADULTO SOLO CON MINORE/I A CARICO CONVIVENTE	15
A8_a	ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE Il punteggio è attribuibile a condizione che il nucleo richiedente non coabiti con altri. Non cumulabile con la condizione A8	8
A9	SITUAZIONE DI FAMIGLIA per ogni figlio minorenni a carico o maggiorenne se portatore di handicap	4
A10	GIOVANE COPPIA Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata da meno di 3 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 5 anni. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	10
A10_a	NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE Entrambi i richiedenti non devono aver compiuto il 35° anno di età, alla data di pubblicazione del bando, sposata da meno di 3 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 5 anni.	5
A11	EMIGRANTI Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 1 anno se in stato di disagio abitativo. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	5
A12	Richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale, nel territorio del Comune ove intende chiedere l'assegnazione dell'alloggio, da un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 (cinque) alla data di pubblicazione del bando, senza soluzione di continuità.	5

Sono attribuibili i punteggi per le condizioni A1 e A8, subordinatamente a non coabitazione con altri. I punteggi delle condizioni soggettive A4, A5, A6, (handicap), non sono cumulabili fra loro.

CONDIZIONI SOCIALI

max 15 punti

B1	NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO Attestato con relazione del Dirigente dei servizi sociali.	15
B2	SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO, (non cumulabile con la condizione B1) Stato attestato con relazione del Dirigente servizi sociali.	10

CONDIZIONI OGGETTIVE**max 35 punti**

C1	SFRATTO oppure SEPARAZIONE oppure ORDINANZA DI SGOMBERO Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi. Il punteggio non è cumulabile con quello previsto da altre condizioni oggettive.	35		
C2	RICHIEDENTI NELLA SITUAZIONE DI CUI SOPRA, MA CON SFRATTO OLTRE I 12 MESI O ALLOGGIO DI SERVIZIO. Le condizioni C1 e C2 non possono essere riconosciute qualora lo sfratto sia stato intimato per morosità. Il punteggio non è cumulabile con quello previsto da altre condizioni oggettive	20		
C1_a	SFRATTO intimato per inadempienza contrattuale (morosità) Sentito il parere dei Servizi Sociali competenti, gli sfratti per morosità comporteranno punteggio solo nel caso in cui il nucleo familiare colpito dal provvedimento, dimostri che nei due anni, precedenti l'instaurarsi della morosità, abbia corrisposto regolarmente il canone d'affitto e, che successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento sia stato determinata dalla caduta del reddito verificatasi successivamente alla sottoscrizione del contratto d'affitto e non già da instabilità socio-economica in essere al momento della sottoscrizione del contratto di locazione; il valore ISE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento del canone, deve essere stato almeno doppio al valore dell'affitto	35		
C3	SISTEMAZIONE PRECARIA IN ALLOGGIO PROCURATO DALL'UNIONE, DAL COMUNE O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA. Non cumulabili con le altre condizioni oggettive. La condizione C3 deve essere esistente da almeno due anni alla data della domanda, tranne che la causa sia dovuta a provvedimento di sfratto, rilascio o sgombero; In tutti i casi è necessario che tale sistemazione derivi da accordi intercorsi coi Servizi Sociali dell'Unione nell'ambito di un progetto assistenziale nei confronti della famiglia interessata.	35		
C4	ALLOGGIO ANTIGIENICO documentate da autorità competente - non cumulabile con le condizioni C1, C2, C3.	10		
C5	SISTEMAZIONE ABITATIVA IMPROPRIA (intendendo per alloggio improprio la sistemazione in spazi che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, pure impropriamente, ad abitazione).	35		
C6	ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE Invalidità certificata dalla commissione medica AUSL o certificazione L. 104/92; per l'alloggio certificazione di inidoneità rilasciata da parte dei competenti uffici comunali.	20		
C7	ABITAZIONE IN ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO:			
	mq alloggio	Punti 2	Punti 6	Punti 10
	fino a 28 mq	2 persone	3	4 e oltre
	da 28 a 38 mq	3 persone	4	5 e oltre
	da 38 a 42 mq	4 persone	5	6 e oltre
	da 42 a 56 mq	5 persone	6	7 e oltre
	da 56 a 66 mq	6 persone	7	8 e oltre

Per superficie dell'alloggio è da intendersi quella calpestabile relativa alla sola parte abitativa.
 I punteggi delle condizioni C1, C2, C3, C4, C5 non sono cumulabili fra loro.
 Le condizioni C4, C5, C6, C7, devono essere presenti da almeno 2 anni alla data pubblicazione del bando.

CONDIZIONI ECONOMICHE

max 20 punti

D1 REDDITO ISEE 10
 da attribuire se è inferiore alla metà del valore ISEE dell'accesso prevista dalla Delibera Consiglio regionale n.327/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

D2 INCIDENZA CANONE SUL REDDITO

FASCIA	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE REDDITO	
A	Fino a € 11.920		non inferiore al 14%	10
B	Da € 11.920 a 34.310	€ 17.155	non inferiore al 24%	5

I punteggi relativi alle condizioni sociali ed alle condizioni oggettive, verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente o presti la propria attività lavorativa principale nel Comune ove è stata inoltrata la domanda, da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.

Al punteggio complessivo conseguito in presenza delle condizioni su riportate, sarà applicato un coefficiente di rivalutazione così definito:

TIPOLOGIA FAMIGLIA	DESCRIZIONE	PARAMETRO
A	GIOVANE COPPIA	1,2
B	ANZIANI > 65 ANNI	1,5
C	FAMIGLIE CON MINORI	1,3
D	FAMIGLIE SENZA MINORI	1,1
E	SINGLE CON ETA' < 65 ANNI	1,0

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità la presenza delle condizioni di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 **i certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni di invalidità di cui ai punti A4, A5 e A6 dovrà allegare obbligatoriamente il certificato dell'Azienda USL o idoneo certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, attestante le condizioni di invalidità **pena il mancato riconoscimento del punteggio.**

Risultano documenti obbligatori da prodursi in allegato alla domanda **pena la condizione di inammissibilità**

- fotocopia del certificato attestante la situazione reddituale ai sensi del D.Lgs 109/98 (ISEE);
- per i cittadini extracomunitari:
 - fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare.
 - fotocopia di idonea documentazione attestante il regolare svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma da parte del richiedente. (contratto di lavoro subordinato per i lavoratori dipendenti - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per lavoratori autonomi).

Per quanto qui non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti dello schema di domanda.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento comunale, il competente ufficio, sulla base delle situazioni dichiarate, documentate dall'interessato o accertate d'ufficio, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria si riscontri la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvederà a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune competente per territorio e dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero, e' data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIESAME DELLA DOMANDA.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 7 - del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi e.r.p. approvato con la su citata deliberazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e dalla data di ricevimento della Raccomandata AR per i cittadini emigrati all'estero, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda.

6. ESAME DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSULTIVA

Scaduto il termine previsto per la raccolta delle domande di riesame, il Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, trasmette alla Commissione di cui all'art. 13 del vigente Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 - Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, la graduatoria provvisoria unitamente alle domande relative alle richieste di riesame presentate in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica d'ufficio, corredate dalla relativa documentazione, ed approva con propria determinazione la graduatoria definitiva sentito il parere espresso dalla commissione stessa.

7. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTI

E' facoltà del Servizio competente e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità indicati, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

E', altresì, facoltà del Servizio incaricato, disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

8. REDAZIONE, PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, esaminate le domande, le documentazioni e le eventuali richieste di riesame delle domande stesse secondo quanto indicato al precedente punto 6, redige la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, da parte della preposta Commissione.

La graduatoria è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune competente per territorio e dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, per 30 giorni consecutivi, e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita tramite nuovo bando generale o integrativo, salvo comunque l'obbligo di permanenza anche all'atto dell'assegnazione dei requisiti che hanno determinato l'accesso alla graduatoria.

9. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi disponibili per l'assegnazione in ciascun Comune, così come sopra previsti, sono assegnati dall'Unione dei Comuni della bassa Romagna secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui al punto 8) del presente bando, relativa a ciascun Comune.

L'Unione verifica, per i concorrenti in posizione utile, la permanenza dei requisiti per l'assegnazione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento vigente.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata secondo le modalità previste all'art. 16 del vigente Regolamento.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della vigente normativa regionale e conseguenti provvedimenti attuativi.

10. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il richiedente dichiara di essere informato:

- a) che i dati personali forniti verranno trattati da parte del Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo la normativa vigente in materia e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - b) che tali dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti qualora ciò fosse necessario per la soluzione del problema posto;
 - c) che il titolare della banca di dati è l'Unione dei Comuni della bassa Romagna con sede legale in Piazza Dei Martiri n. 1 - Lugo (RA).
 - d) che potrà esercitare in ogni momento i diritti circa il trattamento dei dati personali che lo riguardano, stabiliti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- pertanto, con la firma in calce alla domanda, il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare esprimono il loro consenso al trattamento dei dati personali.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, relativamente a quanto concerne gli aspetti istruttori e procedurali del presente bando, Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, nella persona del sig. Stefano Verlicchi.

Il presente bando è consultabile sul sito Internet dei Comuni aderenti al Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nonché sul sito Internet dell'Unione stessa: www.labassaromagna.it.

Lugo, _____

IL RESPONSABILE
SERVIZIO CASA E POLITICHE ABITATIVE
(F.to Dott.ssa Margherita Dall'Olio)